



REGIONE LIGURIA

Accordo Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto

Regione Liguria

Provincia di Imperia

Provincia di Savona

Provincia di Genova

Provincia della Spezia

ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

Direzione Regionale del Lavoro della Liguria

INPS – Direzione Regionale della Liguria

Italia Lavoro S.p.A. – U.T. Liguria

Unione delle Camere di Commercio liguri

Cgil - Regionale Liguria

Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Uil – Liguria

Confindustria Liguria

Confartigianato Liguria

Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria

Confapi Liguria

Confcommercio Liguria

Confesercenti Comitato Regionale Liguri

Lega Ligure Cooperative

Confcooperative Liguria

PREMESSO CHE:

- Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l'importanza e la necessità di un impegno comune di Istituzioni e forze economiche e sociali di fronte alla grave situazione di recessione in atto, la cui conclusione non può essere a oggi in alcun modo prevista ed i cui effetti sono stati una consistente contrazione produttiva delle imprese in tutta l'area regionale, con particolare riferimento alle aziende industriali, manifatturiere, commerciali e artigiane e ha prodotto di conseguenza pesanti ricadute sulle aziende di medie e piccole dimensioni operanti nell'indotto;
- l'analisi statistica del contesto di riferimento fa emergere alcuni elementi da considerare con attenzione per quanto riguarda la realtà ligure ed in particolare il carattere di eccezionalità dell'atteso incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga;
- é ormai evidente che le cause e i caratteri della crisi internazionale propongono questioni di fondo e strutturali, sia per l'economia globale, che per quella italiana che richiedono non solo nuove regolamentazioni dei mercati finanziari, ma anche l'introduzione di nuovi modelli di sviluppo, di prodotti e di consumi, di maggiori investimenti in istruzione e ricerca;
- la Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscrittrici del presente Accordo hanno già promosso e sono in procinto di intraprendere nuove iniziative di sostegno, atte a fronteggiare lo stato di crisi e volte a favorire la ricollocazione degli esuberanti e ritengono che, di fronte alla crisi in atto, occorre ancor di più condividere una forma di concertazione per la coesione economica e sociale assumendosi un vero e proprio impegno di responsabilità comune;
- la Regione Liguria ha posto le politiche del lavoro al centro del programma di governo con l'obiettivo generale di:
 - aumentare il tasso di occupazione favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - sostenere l'inclusione sociale attraverso adeguate azioni di accompagnamento all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone disabili o comunque svantaggiate;
 - valorizzare la rete regionale dei servizi al lavoro;
 - ridurre la precarizzazione del mercato del lavoro;
- la Regione Liguria, nell'ambito delle azioni contenute nel Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007/2013, ha destinato risorse mirate a progetti volti al contenimento delle crisi che coinvolgono il proprio territorio, individuando nelle Province il soggetto attuatore delle azioni di politica attiva del lavoro utili al mantenimento ed all'incremento dell'occupazione;
- la Regione Liguria ha siglato con le Parti Economiche e Sociali un Patto per lo sviluppo competitivo del sistema produttivo ligure al fine di individuare azioni strategiche condivise per promuovere lo sviluppo sostenibile, sostenere il miglioramento della posizione delle imprese liguri rispetto ai concorrenti valorizzando la qualità e la stabilità del lavoro e dell'occupazione;
- la Regione Liguria, attraverso il Piano d'Azione Regionale Integrato per la crescita dell'Occupazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/2008, nel dicembre 2008 ha assegnato alle Province liguri risorse pari a euro 2.050.000,00 per la concessione di contributi, sia ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, sia ai soggetti in giovane età per favorire il consolidamento delle attività e delle capacità professionali nell'ambito di percorsi di carriera e di lavoro autonomo o per lo sviluppo di attività imprenditoriali;
- la stessa legge regionale 30/2008 prevede per l'anno 2009 risorse per euro 1.800.000,00 che dovranno essere destinate con il medesimo Piano Regionale per l'Occupazione;
- con la deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2009 n. 104, la Regione Liguria ha approvato il Piano Straordinario degli Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto destinando risorse per complessivi 50 milioni di euro a valere sui finanziamenti del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Assi Adattabilità ed Occupabilità;

- i Servizi al Lavoro sono ora chiamati ad avviare processi di ricollocazione verso altre imprese che intendono offrire possibilità di riutilizzo di personale fuoriuscito dalla produzione, utilizzando, oltre alle normali tecniche di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche lo strumento delle “work experiences”, dei tirocini, delle azioni di outplacement e della riqualificazione professionale, della formazione personalizzata all’occupazione dei singoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE ACCORDO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Obiettivi generali

1. Assicurare tendenzialmente a tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un intervento di accompagnamento al lavoro e di sostegno al reddito, personalizzabile sulla base delle esigenze e della storia di ciascuno attingendo da un insieme di strumenti attivabili. Per ottenere questo risultato occorre modulare l’intervento non in via generale, ma a partire dalla specifica condizione del lavoratore e della sua possibilità di accedere o meno agli strumenti ordinari.
2. Ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga e di quelli ordinari ed il ricorso a politiche attive finanziate con fondi comunitari, statali e regionali.
3. Garantire la coerenza del ricorso ai vari strumenti evitando il più possibile un loro uso improprio o distorto e tenendo presente la necessità di operare in modo coordinato sia a favore delle persone che godono dei benefici ordinari, che di quelle che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga che di quelle che sono escluse da ogni forma di beneficio.
4. Separare i casi nei quali dovrà essere perseguito il mantenimento in azienda operando possibilmente in una logica anticipatoria (sospensione temporanea per mancanza di lavoro o per crisi strutturale) da quelli nei quali occorrerà accompagnare il lavoratore verso un nuovo impiego (messa in mobilità, licenziamento o risoluzione per scadenza dei termini).
5. Sostenere le imprese in termini di sviluppo produttivo e di sostegno della formazione continua per evitare che le difficoltà congiunturali portino alla cessazione delle attività.
6. Applicare un “Patto per la ricerca occupazionale” regionale che costituisca il prerequisito per poter accedere alle azioni previste dal piano e che sia stato preventivamente concordato con le Parti sociali.

Articolo 2 - Politiche Regionali

1. Le iniziative che la Regione Liguria intende mettere in atto per fronteggiare le crisi occupazionali si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche previste dall’Unione Europea e si sviluppano attraverso il coordinamento istituzionale con le Province e gli altri Enti Locali e la concertazione con le Parti sociali.
2. Per fronteggiare la crisi occorre agire in due direzioni: sostenere le imprese perché siano messe in grado di reagire con rapidità alle difficoltà economiche e garantire la sicurezza ai lavoratori mediante misure efficaci di reimpiego accompagnate da forme adeguate di sostegno al reddito.
3. L’attuale sistema degli ammortizzatori sociali soffre però di limiti strutturali che non ne consentono l’estensione universale e che derivano, da un lato, dai vincoli organizzativi e di spesa e, dall’altro, da un quadro normativo parcellizzato, sia in termini di misure che di competenze.

4. L'impianto di tale sistema si caratterizza per una logica frammentata e segmentata per dimensione, categoria d'impresa e contratto di lavoro. L'attuale introduzione delle estensioni in deroga sembra solo parzialmente attenuare le iniquità distributive poiché esse mantengono una logica settoriale e soffrono di uno scarso collegamento con le politiche attive.
5. In un contesto di risorse limitate come l'attuale diventa ancor più necessario definire una strategia organica e trasparente che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e facendo fulcro sui servizi al lavoro, tenda ad una protezione personalizzata e, nello stesso tempo, universale ed omogenea di ciascun cittadino.

Articolo 3 - Dichiarazioni di Impegno

1. Le Parti datoriali sottoscrittrici si impegnano a diffondere presso le imprese la cultura dell'innovazione, della crescita e del consolidamento delle imprese stesse, del radicamento territoriale, della salvaguardia dell'occupazione e della qualità del lavoro.
2. Le Parti sottoscrittrici si impegnano a divulgare i contenuti del presente Accordo, al fine di realizzare, nel tessuto produttivo regionale, la massima condivisione degli obiettivi in esso contenuti nonché di assicurare la massima efficacia operativa.
3. la Regione Liguria e le Parti Sociali sottoscrittrici condividono altresì l'urgenza e la necessità di dare attuazione a quanto previsto nel Patto per lo sviluppo competitivo del sistema produttivo ligure citato in premesse mettendo in campo nuovi interventi di politiche industriali e una politica economica generale capace di sostenere effettivamente gli investimenti strategici nel territorio, lo sviluppo produttivo delle imprese, i redditi dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. La Regione Liguria riconosce il ruolo degli Enti Bilaterali, nei settori dove essi sono operativi, per l'attuazione delle politiche regionali del lavoro.

Articolo 4 - Beneficiari degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente Accordo sono rivolti a favore di:
 - a) lavoratori subordinati a tempo indeterminato ammessi ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ai sensi della vigente normativa nazionale senza possibilità di rientro nell'azienda di appartenenza nonché lavoratori licenziati in mobilità indennizzata;
 - b) lavoratori disoccupati, ivi compresi quelli in mobilità non indennizzata, che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o precario (quali quelli indicati alla successiva lettera c)), per un periodo di almeno due anni nell'ultimo triennio;
 - c) lavoratori precari (quali assunti con contratto a tempo determinato, contratto di inserimento lavorativo, lavoro a somministrazione, lavoro a progetto, lavoro occasionale, lavoro accessorio, iscritti alla gestione separata delle partite IVA) in costanza di rapporto di lavoro con imprese private;
 - d) lavoratori inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/2008.

Articolo 5 - Interventi

1. La Regione mette a disposizione una pluralità di misure formative di orientamento e di accompagnamento, fruibili anche a distanza, in forma individuale o di gruppo espressamente mirate a favore dei beneficiari di cui all'articolo precedente:
 - a) per le persone di cui alla lettera a) borse formative per il lavoro destinate a promuovere il reinserimento lavorativo e consistenti nell'assegnazione di borse di formazione per esperienze lavorative presso datori di lavoro che possano essere trasformate, per il periodo non goduto, in ulteriore incentivo all'azienda disponibile ad assumere il lavoratore ed accompagnate da ulteriori interventi integrativi che saranno individuati tra quelli riportati a titolo esemplificativo in allegato A);

- b) per le persone di cui alla lettera b) iniziative di formazione per una nuova occupazione tese a promuovere azioni di sostegno all'inserimento lavorativo e consistenti in percorsi integrati di formazione, accompagnate da ulteriori interventi integrativi che saranno individuati tra quelli riportati a titolo esemplificativo in allegato A);
 - c) per le persone di cui alla lettera c) attività finalizzata alla graduale stabilizzazione del lavoro precario nelle aziende private orientata a ridurre la distanza esistente nei diritti e nelle protezioni sociali e consistente in un'offerta articolata di un insieme di servizi, opportunità e sostegni che saranno individuati tra quelli riportati a titolo esemplificativo in allegato A);
 - d) per le persone di cui alla lettera d) iniziative di promozione dell'occupazione a tempo indeterminato consistenti in un finanziamento a fondo perduto concesso sotto forma di sgravio contributivo per ogni assunzione effettuata ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30/2008.
2. I lavoratori che usufruiscono degli interventi di cui al presente Accordo sono presi in carico dai Servizi al Lavoro e usufruiscono di servizi specifici e mirati di accoglienza, analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni, sulla base dei quali sono successivamente avviati ad azioni personalizzate di:
- a) aggiornamento delle competenze, in relazione alle esigenze professionali attuali o potenziali dei settori produttivi, per i lavoratori sospesi con possibilità di rientro in azienda;
 - b) riqualificazione e ricollocazione, anche attraverso azioni di miglioramento e adeguamento delle competenze possedute, per i lavoratori licenziati o sospesi senza possibilità di rientro in azienda.
3. L'attività degli operatori dei Servizi al Lavoro è quindi volta a valutare e concordare con il diretto interessato i fabbisogni formativi, in modo da poter supportare l'accrescimento o l'acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di agevolare la ricerca di una nuova occupazione.
4. Nelle situazioni di grande crisi aziendale che possono causare maggiori riflessi negativi sull'occupazione, la Regione e le Province, di concerto con le Parti sottoscrittrici, promuovono la realizzazione di specifici progetti e percorsi di reinserimento lavorativo utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.

Articolo 6 - Risorse Finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale 104/2009, è destinato un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Asse I – Adattabilità che prevede interventi per la crescita dell'imprenditorialità, il rafforzamento della competitività delle imprese, alla loro crescita dimensionale e alla conseguente adattabilità dei lavoratori alle trasformazioni - Asse II - Occupabilità, che prevede interventi per promuovere maggiori e migliori posti di lavoro in Liguria operando in modo congiunto con strumenti di informazione, orientamento, formazione e sostegno all'inserimento lavorativo.

Articolo 7 - Priorità di avvio degli interventi

1. Sono avviati prioritariamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 previa approvazione da parte della Regione Liguria di progetti specifici o nell'ambito delle vigenti Disposizioni Attuative del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo "Competitività regionale ed occupazione" del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Asse I – Adattabilità e Asse II – Occupabilità.

Articolo 8 - Decorrenza e Durata

1. Per quanto attiene gli aspetti procedurali, il presente Accordo trova applicazione, dalla data della sua sottoscrizione, per gli interventi attivati fino al 31 dicembre 2011.

Articolo 9 - Verifica e Monitoraggio

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo quadro si incontreranno periodicamente per verificare e valutare l'andamento dell'utilizzo degli interventi qui previsti.
2. La previsione delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro sono affidati al Comitato per il sostegno dell'Occupazione ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 30/2008.

Articolo 10 - Sistema Informativo

1. La gestione informativa degli interventi di cui al presente Accordo avviene all'interno del sistema SIL_CONSOLE di cui alla Convenzione per la gestione condivisa tra Regione e Province del Sistema Informativo del Lavoro approvata con deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n.1874.

Articolo 11 - Informazione e Comunicazione

1. Le azioni di comunicazione e informazione sono pianificate e realizzate direttamente dalla Regione nel rispetto della normativa comunitaria al fine di promuovere gli interventi nel loro complesso e di avviare i potenziali destinatari delle attività dei Servizi al Lavoro attraverso una campagna informativa specifica.

Articolo 12 - Semplificazione amministrativa

1. La Regione Liguria, al fine di aumentare l'efficacia dei servizi al lavoro di competenza delle Province, si impegna a semplificare, acquisito il parere favorevole della Commissione di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n.27/1998, gli indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego ed all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2003, n.811 e successive modificazioni.

Articolo 13 - Integrazioni e modificazioni

1. Le attività e gli obiettivi operativi, in termini di definizione dei destinatari e di dimensionamento degli interventi, potranno essere modificati sulla base delle valutazioni in itinere sull'andamento delle attività e potranno essere conseguentemente variate le dotazioni finanziarie necessarie.
2. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo quadro si riservano pertanto di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'Accordo stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando possibili variazioni dei criteri di accesso riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori nonché intervenendo per ottimizzare la gestione.

Genova, 19 giugno 2009

Per la Regione Liguria

Massimiliano Costa _____

Renzo Guccinelli _____

Giovanni Enrico Vesco _____

Per la Provincia di Imperia

Danilo Veziano _____

Per la Provincia di Savona

Alessandra Lazzari _____

Per la Provincia di Genova

Alessandro Repetto _____

Per la Provincia della Spezia

Elio Cambi _____

Per l'ANCI - Associazione Regionale Comuni della Liguria

Pierluigi Vinai _____

Per la Direzione Regionale del Lavoro della Liguria

Paolo Righi _____

Per l'INPS – Direzione Regionale della Liguria

Francesco Papa _____

Per Italia Lavoro S.p.A. – U.T. Liguria

Gianpiero Carpo _____

Per l'Unione delle Camere di Commercio liguri

Paolo Cesare Odone _____

Per la Cgil - Regionale Liguria

Giulia Stella _____

Per la Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria

Andrea Sanguineti _____

Per la Uil – Liguria

Alba Lizzambri _____

Per Confindustria Liguria

Umberto Riso _____

Per Confartigianato Liguria

Luca Costi _____

Per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato Liguria

Nicola Caproni _____

Per Confapi Liguria

Angelo Denti _____

Per Confcommercio Liguria

Antonio Ferrarini _____

Per la Confesercenti Comitato Regionale Ligure

Patrizia De Luise _____

Per la Lega Ligure Cooperative

Gianluigi Granero _____

Per la Confcooperative Liguria

Stefano Marastoni _____

ALLEGATO A – INTERVENTI ATTIVABILI

Interventi attivabili riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo

a)	Presenza in carico da parte dei Servizi al Lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni regionali di (uno o più colloqui di orientamento, definizione del piano di azione individuale, bilancio delle competenze, sottoscrizione del patto per la ricerca occupazionale, ecc.)
b)	Servizi alle imprese per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro
c)	Progetti integrati che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro
d)	Rimborso delle spese per attività di assistenza e tutoraggio al datore di lavoro che accoglie in work-experiences
e)	Indennità di partecipazione al lavoratore avviato alle work-experiences
f)	Accrescimento e riqualificazione delle competenze tramite formazione, anche a catalogo
g)	Accrescimento di competenze tramite voucher formativi individuali spendibili dal lavoratore
h)	Accrescimento di competenze tramite voucher formativi erogati all'impresa che effettua l'assunzione a tempo indeterminato
i)	Progetti integrati di creazione di impresa e di finanziamento iniziale dello startup ¹
j)	Servizi, opportunità e sostegni specificatamente destinati ai lavoratori precari (assunti con contratto di apprendistato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e occasionale) in costanza di rapporto contrattuale presso aziende private
k)	Progetti innovativi a favore dei lavoratori precari di cui sopra
l)	Attività di ricollocazione del personale svolte dai soggetti allo scopo autorizzati ai sensi del decreto legislativo 276/2003
m)	Aiuto all'occupazione consistente in un contributo a fondo perduto sotto forma di sgravio contributivo per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata per almeno tre anni ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 30/2008

¹ Iniziative raccordate per quanto riguarda l'artigianato, con il vigente Piano Annuale degli Interventi per l'Artigianato di cui all'articolo 43 della legge regionale 3/2003 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato).